



Holiday Notizie




CLUB AFFILIATO ALLA
FEDERAZIONE A.C.T. ITALIA

Notiziario bimestrale a cura dell'Holiday Camper Club Trento
www.holidaycampertrento.net - info@holidayclubtrento.net

ANNO 2011 - Numero 2 - Marzo/Aprile

in collaborazione con:



La Sportiva

Calceranica al Lago (TN)

Via Donegani, 10

Tel. 0461 723346

www.lasportiva.tn.it



SELVA

Marine

EUROPEAN POWER

YAMAHA

AUTOHOME

Bertoni

BRUNER

dolcevita

Il gusto di stare insieme

Electrolux

MERCURY

lafuma

FERRINO

Sevylor

VECAM

quality service

GUMOTEX

Nardi

PRIMUS

EXO
your world is our world

ELEBI

RTM

FIAMMA

Cressi-sub

NOVA

Curcu & Genovese Associati s.r.l. - Südtiroler Studio s.r.l. - Riproduzione vietata



HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO

Data costituzione 1 gennaio 2006

Consiglio Direttivo

Presidente DINO BERTOLIN
 Vice-Presidente VITTORIO ZANETTIN
 Segretario ALESSANDRO VARNER
 Tesoriere STEFANO DOLZANI
 Consigliere ANTONIETTA GUADAGNIN
 Consigliere EMILIO DAMAGGIO
 Consigliere SERGIO ZAMBALDI

Revisori dei conti

Presidente CORRADO DEMATTI
 Membro ROBERTO BRAGAGNA
 Membro CARLO CARLINI

Collegio dei probiviri

Presidente ALBERTO GUIDO
 Membro PAOLO MATTEDI
 Membro RENATO CONTE

Consulenti legali

AVV. CLAUDIO LENZI, AVV. LINO ROSA

Collaboratori esterni

GIOVANNA BENINI, SIMONETTA MERZ

Pubblicazioni

Proprietario HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO
 Registrazione TRIBUNALE DI TRENTO
 Aut. n. 1299 del 4.8.2006
 Redazione Via Solteri n. 66 - Trento
 Tiratura 400 copie
 Direttore
 Responsabile DINO BERTOLIN
 Stampa digitale ROTOOFFSET PAGANELLA snc
 Trento

Recapito postale

Holiday Camper Club Trento
 Via Canova n. 28
 38121 Trento

Indirizzo sede

Via Solteri n. 66 - Trento
 apertura tutti i martedì
 dalle ore 20,30 alle 22,30
 (Chiuso nei mesi di luglio,
 agosto e festività)

Recapiti telefonici

tel. 461 991850 - Cell. 349 4567442 - 348 4265291

E-mail bertol51@gmail.com

Sito internet www.holidaycampertrento.net

Indirizzo e-mail info@holidayclubtrento.net

In collaborazione con

Ass. ne Naz. Coordinamento Camperisti
 Federazione A.C.T. ITALIA
 Dipartimento Sicurezza Stradale
 Difensore Civico di Trento
 Federconsumatori
 SOS Vacanze

Riferimento bancario

Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Coop.
 Agenzia di via Giovannelli, 9 - 38122 Trento
 IBAN: IT55U 08304 01833 000009322387

Quota associativa

Dal 01/01 al 31/03:

quota annuale 27,00 euro per equipaggio,
 compresa di Camping Card International

Dal 01/04: costo aggiuntivo di Euro 5,00 per
 Camping Card International



CAMPING
**CATINACCIO
 ROSENGARTEN**

Fam. Rizzi
 Strada de Pucia N°4
 38036 Pozza di Fassa (TN) DOLOMITI - ITALY
 Tel: +39 (0)462-763305 Fax: +39 (0)462-762247
 E-mail: info@catinacciorosengarten.com

www.catinacciorosengarten.com



Sommario

Relazione del Presidente - Assemblea annuale 2010..... 5

LE NOSTRE USCITE

Calendario delle manifestazioni 2011..... 9

Festa sulla neve..... 10-11

Un itinerario diverso..... 13

LE NORMATIVE VIGENTI

Legge 29/07/2010, n. 120 - Codice della Strada..... 15

LE OCCASIONI 21

PAGINA DEGLI ANNUNCI

Parliamo di cani..... 22

Liberi

T R A S P O R T I

TRENTO

ITALIA

CORRIERE GIORNALIERO PER VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

LIBERI TRASPORTI s.a.s. - via Maestri del Lavoro 42 - TRENTO

tel. 0461.824487 - fax 0461.426718 - e-mail: liberi.renzo@alice.it

RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA 2010



Carissimi amici e soci,

ci ritroviamo come di consueto per illustrare il bilancio 2010 sia in merito alla gestione finanziaria, sia per le attività svolte dal nostro Club, come previsto dall'art. 9 dello Statuto. Questa volta l'appuntamento un po' prima del solito in quanto a fine anno è scaduto il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo. Quindi dovremo eleggere la nuova compagine sociale che dovrà ricevere le consegne dai loro predecessori ed operare poi senza perdere troppo tempo.

□ stato un biennio caratterizzato dal notevole impegno di tutto il gruppo eletto e anche dei collaboratori esterni, che hanno cercato di soddisfare il più possibile le esigenze dei soci, nel rispetto di quanto previsto dallo

Statuto sociale. L'intento è stato quello di coinvolgere più associati possibili attraverso un lavoro di volontariato affrontato con l'obiettivo condiviso di consolidare quello spirito di aggregazione e di cultura del plein air che ci accomunano. Durante l'anno appena trascorso abbiamo apprezzato il costante aumento di adesioni alle manifestazioni organizzate dal club, a conferma che le soluzioni adottate hanno avuto un riscontro positivo nei confronti dei partecipanti alle attività programmate.

Inoltre, con Lara, Martina, Barbara ed altri, si è costituito uno spontaneo Staff Smile, gruppo sorto quasi per caso ma che ci ha dato notevoli soddisfazioni con le loro diverse attività destinate a coinvolgere soprattutto i più piccoli.

Esistono comunque ampi margini di miglioramento perseguibili solo con una più concreta partecipazione dei soci iscritti. Se da una parte non ci sono problemi al reclutamento occasionale di collaboratori (vedi gruppo enogastronomico), dall'altra servirebbe una maggiore assistenza e/o partecipazione. Le attività che richiedono una certa costanza nel loro svolgimento avrebbero bisogno di maggiore sostegno (giornalino, internet, promozione di raduni ecc). Quindi siamo sempre alla ricerca di qualcuno disposto a collaborare in modo continuativo per migliorare la gestione diciamo burocratica del nostro club. Nell'ultimo numero del notiziario, ad esempio, ci sono degli spunti per stare in compagnia. Articoli molto semplici che credo tutti noi possiamo fare con facilità. Ne basterebbe 1 all'anno per ogni socio, da inviare direttamente sul sito, o sui i diversi indirizzi mail messi a disposizione, per alleggerire il compito di chi è preposto a quell'attività in seno al Direttivo. Oppure, non avendo un fotografo ufficiale, le foto scattate in occasione dei nostri incontri potrebbero essere trasmesse direttamente sul sito internet con poche e semplici istruzioni. Rivolgo pertanto un appello a tutti i soci affinché partecipino più attivamente alla gestione del club in modo da renderlo più dinamico e stuzzicante.

Abbiamo organizzato diversi raduni sociali per i quali non sono state richieste quote di iscrizione e che hanno registrato una buona partecipazione di soci come:

- la Festa sulla neve a Pozza di Fassa
- maggio in fiore al Camping Gasparina;
- la nuova esperienza della giornata di pesca a Rio Cavalli;

- la festa settembrina Camping San Francesco;
- Cremona per la festa del torrone,
- la castagnata in loc. Celado;

Degni di nota sono anche i raduni non organizzati, quelli che ci hanno fatto incontrare per caso, all'insaputa l'uno dell'altro, ma altrettanto aggreganti e simpatici, a conferma della validità di certe convenzioni (Rabbi, Gasparina, Celado ecc.).

Vista la positiva esperienza nella gratuità di partecipazione dei soci ai nostri raduni, il Direttivo intende continuare su questa strada anche per il 2011. Purtroppo, con la situazione economica internazionale non molto esaltante, qualche sponsor ha tagliato la propria disponibilità a sostenere la nostra associazione e quindi per mantenere comunque questo standard prefissato, il Direttivo ha ritenuto opportuno ritoccare la quota associativa portandola da 25,00, ad 27,00. Fra i compiti che attenderanno il Prossimo Consiglio Direttivo ci sarà anche quello di ripristinare il più possibile le entrate pubblicitarie.

Per quanto riguarda lo spinoso problema dei Camperisti, (parcheggi, aree di sosta, carico e scarico, ricettività, "zingheni" ecc.), siamo stati molto attenti agli sviluppi del Piano di Politica Turistica del comune di Trento presentato in pompa magna nel 2009 da parte dell'Assessore Comunale alla Cultura, Turismo e Giovani, Lucia Maestri. Scelte importanti e coraggiose ma che si sono rivelate poco coerenti con quanto sotto gli occhi di tutti. Ci sono stati degli incontri con l'Amministrazione comunale riguardanti l'aumento dei costi di rimessaggio camper a Trento sud, il parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria di Villazzano, gli spazi parcheggio in città per l'accoglienza di equipaggi in occasione di raduni organizzati e l'annoso problema dell'area di sosta alla Zuffo. Argomenti condivisi ed affrontati unitamente ai nostri cugini del Camper Club Trentino con i quali condividiamo gli stessi interessi. Sono state strappate delle concessioni anche se molto lontane dalle aspettative, ma speriamo che sia la premessa di un percorso unitario, costruttivo e conciliante nei confronti dei camperisti.

Sempre in collaborazione con il Camper Club Trentino, abbiamo ripreso il confronto con il Consigliere provinciale Gianfranco Zanon sul disegno di legge 18/05/2006 n. 165, concernente la Promozione e regolamentazione del turismo itinerante nella Provincia di Trento. La cosiddetta Legge Amistadi che promuove il turismo all'aria aperta ed itinerante, disciplinando la sosta temporanea e di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive classiche all'aperto (campeggi), in apposite aree individuate ed attrezzate dai comuni. Il Consigliere si è fatto carico di ripresentarla in Commissione Permanente provinciale al posto del sig. Amistadi in quanto non è stato rieletto alle ultime votazioni.

Infine il Direttivo, desidera rivolgere un grazie di cuore a quanti, con la loro apprezzata disponibilità, hanno fatto in modo che le cose si svolgessero sempre nel migliore dei modi.


Un grazie infinito e particolare da parte mia ai collaboratori e componenti del Direttivo che stanno passando il testimone ad altri, per il loro fattivo e disinteressato impegno dimostrato durante tutto il periodo del loro incarico.



LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO



Dino Bertolin
Presidente




Vittorio Zanettin
Vicepresidente




Emilio Damaggio
Consigliere



Antonietta Guadagnin
Consigliere




Sergio Zambaldi
Consigliere




Giovanna Benini
Collaboratrice Esterna



Simonetta Merz
Collaboratrice Esterna



Stefano Dolzani
Cassiere



Alex Varner
Segretario

RIPARAZIONI MONTAGGIO ACCESSORI

MEACAMPER

Griso Maurizio

MEACAMPER


VIVI IL FRESCO...IN LIBERTÀ!!!

Centro Viesa per Trento e
provincia



Eberspächer

Unico centro assistenza
Eberspacher riscaldatori
a gasolio...

THETFORD

Centro assistenza Thetford

Webasto

Feel the drive

Riscaldatori Webasto



Unico centro autorizzato
Goldschmitt per sospensioni
telaio al-ko



Centro assistenza
VITRIFRIGO

BREVETTATO
SELF-ENERGY
Gruppo di Manutenzione Energia Elettrica T2L EG 20

Generatori a gas Gasperini

Via IV Novembre, 93/b - Gardolo - Trento
Tel. 0461 990150 - Fax 0461 956080 - Cell. 348 7498611
E-mail: meacamper@gmail.com

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI SOCIALI

Il Direttivo dell'Holiday Camper Club ha deciso di pubblicare in questo numero del giornalino il calendario di massima delle manifestazioni sociali programmate per il corrente anno.

MARZO	5 ^a Festa sulla neve	12 - 13 marzo
APRILE	Misen	29-30 e 1-2 maggio
MAGGIO	8 ^a Festa di primavera	21 - 22 maggio
GIUGNO	Rio Cavalli	data da destinarsi
LUGLIO	Week end in montagna	data da destinarsi
SETTEMBRE	7 ^a Festa settembrina	10 - 11 settembre
OTTOBRE	Castagnata sociale	15 - 16 ottobre
NOVEMBRE	Antica fiera s. Lucia	5 - 6 novembre
DICEMBRE	Festa degli auguri	data da destinarsi

CARIGE ASSICURAZIONI
GRUPPO BANCA CARIGE

Convenzione

CAMPER

per chi ama viaggiare stando come a "casa"

entra in una nostra agenzia

e chiedi un **PREVENTIVO PERSONALIZZATO**

GIACOMETTI DANIELA

ASSICURAZIONI

TRENTO – Via G. Grazioli 85,

BORGO Valsugana – Via Hippoliti 11,

info@giacomettiassicurazioni.it

Tel. 0461/238522 * Fax 0461/230850

Tel. 0461/753672 * Fax 0461/756651

I NOSTRI RADUNI

5 EDIZIONE DELLA FESTA SULLA NEVE

L Holiday Camper Club Trento, in collaborazione con il camping Catinaccio Rosengarten di Pozza di Fassa organizza la 5ª edizione della Festa sulla neve in programma nelle giornate dal 12 al 13 marzo 2011.


PROGRAMMA:

venerdì 11 marzo 2011

nella serata: ritrovo dei camper presso il **campeggio Catinaccio Rosengarten**

sabato 12 marzo 2011

- ritrovo dei camper presso il **campeggio Catinaccio Rosengarten**, per chi non può arrivare il venerdì;
- ore 9.00: partenza dei gruppi per le piste da sci della zona;
- ore 14.30: Pomeriggio con programma di intrattenimento per i bambini a cura del nostro **Smile Team**
I bambini partecipanti devono portarsi una maglietta bianca (t-shirt);
- ore 19.00: cena in locale messo a disposizione dal camping con il seguente menù :



canederli in brodo
sopressa e formaggio
contorno
dolce e caffè

Bevande e posate sono a cura dei commensali



domenica 13 marzo 2011

- ore 9.00: partenza dei gruppi per le piste da sci della zona. Giornata libera sulla neve per sciare, slittare, farsi un giro con le ciaspole o camminare;
- ore 11.00: il direttivo del Club ha il piacere di offrire a tutti i partecipanti della festa della neve un aperitivo a base di cioccolata calda, the e vin brulé;
- pranzo libero.

Il costo del soggiorno in campeggio (da versare direttamente al campeggio), compreso dei servizi ed uscita la domenica entro le ore 19,00, è di:

- 2 notti

- 24,00: 2 adulti, piazzola e luce 500 watt
- 26,00: 2 adulti, 1 bambino, piazzola e luce 500 watt
- 28,00: 2 adulti, 2 bambini, piazzola e luce 500 watt

- 1 notte

- 17,00: 2 adulti, piazzola e luce 500 watt
- 19,00: 2 adulti, 1 bambino, piazzola e luce 500 watt
- 21,00: 2 adulti, 2 bambini, piazzola e luce 500 watt.

Adulti aggiuntivi oltre il secondo, € 6,00 cad. a notte;
bambini aggiuntivi oltre il secondo fino a 12 anni € 4,50 cad. a notte;

Il Direttivo dell' Holiday Camper Club ha ritenuto opportuno, per motivi organizzativi, chiedere un **contributo di 5,00 ad equipaggio**, da versare al momento dell'iscrizione.

Si raccomanda vivamente di effettuare l'iscrizione il **entro il giorno 08 marzo 2011**. Nel caso di impossibilità a partecipare, si chiede cortesemente di avvisare con tempestività per evitare l'effettuazione di spese inutili.

La manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione meteorologica.

Referenti per la manifestazione sono:

Graziella Zanettin (0461 991850 o 349 4567442)

Dino Bertolin (348 4265291).



IL GIOCO DEL GOLF

Il nostro Socio **Renato Goio**, si rende disponibile, per chi volesse approfondire le tematiche di questa disciplina sportiva, a dare informazioni sui campi da frequentare per i principianti e per professionisti, l'attrezzatura da acquistare e/o utilizzare, nonché altre indicazioni relative a questo splendido sport praticato a stretto contatto con la natura.

Ora ci sono alcuni campi da Golf, dove sono accettati anche i camper per la sosta notturna. Telefono **348 7445174**.



eletttrauto
RIGHETTI

Via Galileo Galilei 15 - 38015 LAVIS (TN)
 tel 0461246782 fax 04611821099
 email: info@eletttrautorighetti.com

riscaldatori e preriscaldatori, climatizzatori per auto e camper, impianti tv/sat/digitale terrestre, allarmi antifurto e localizzatori, energia solare ed alternativa, modifiche ed installazioni di impianti ed accessori per il comfort a bordo, automazioni.
 Realizziamo (quasi) tutte le vostre idee....

OFFERTE PROMOZIONALI AI SOCI AGGIORNATE SUL SITO INTERNET
www.eletttrautorighetti.com

EFUY
 ENERGY FOR YOU

Il vero centro autorizzato per installazione e riparazione

Webasto

Eberspächer



...Cucina, ore 7:35

BONOMETTI. PENSIERO FISSO.

Il viaggio è gioia e fantasia, passione e libertà. Lo sa bene Bonometti, da oltre 40 anni punto di riferimento assoluto per i cultori della vacanza itinerante. Un marchio che è garanzia di esperienza, competenza e affidabilità. Un servizio completo e professionale e l'assistenza che solo un grande del settore può offrire. Per tutto questo e molto altro, un viaggio targato Bonometti sarà difficile da dimenticare.

Bonometti, perché la vacanza sia sempre un piacere.

Porte Aperte Domenica
20/03 a Trento, 27/03 e 10/04 a Vicenza

VICENZA - Altavilla Vic.na - Via Lago d'Iseo, 2 - Tel. 0444 372372
 VERONA - Via Bresciana, 9 - Tel. 045 8903777
 TREVISO - Castelfranco V.to - Via Stradone 17/A - Tel. 0423 724035
 TRENTO - Via di Spini, 8 - Tel. 0461 950926



WWW.BONOMETTI.IT

IDEA PER UN ITINERARIO DIVERSO

A cura di Antonietta Guadagnin




Per coloro che si recano in Piemonte per la visita di Torino o il Castello di Venaria consigliamo una deviazione fuori dal consueto, al Castello Ducale di Aglie, con ampio parcheggio per camper e dove furono girate numerose immagini dello sceneggiato Elisa di Rivombrosa .

Come arrivare

Autostrada Torino - Ivrea - Aosta (A5) > uscita al casello di San Giorgio Canadese, girare a sinistra e seguire le indicazioni Agliè - Ozegna - Rivarolo. A cir-

ca 40 km da Torino, nel Canavese si trova questo bellissimo castello con splendidi saloni affrescati e decorati attorniato da un grande parco con alberi secolari. Un paesaggio riposante ed incantevole di altri tempi. Nel XVI secolo il forte si presentava ancora di aspetto medievale, con un mastio centrale, una corte circondata da edifici rurali e un giardino, circondati da una robusta muraglia difensiva e da un fossato. Nel 1667 il conte Filippo San Martino, già consigliere della Madama Reale Cristina di Francia, commissionò all'architetto reale Amedeo di Castellamonte la trasformazione della facciata sul giardino, il complesso della cappella di San Massimo e le due gallerie, nonché il cortile. Alla sua morte il progetto si interruppe, ma il castello presentava già due corti (una interna, l'altra rivolta verso il paese di Agliè) e la facciata est, con le due torri trasformate in piccoli padiglioni. Nel 1764 i San Martino vendettero la proprietà ai Savoia, che lo inclusero nelle proprietà del Duca del Chiablese Benedetto Maria Maurizio di Savoia, e ne affidarono la ristrutturazione all'architetto Ignazio Birago di Borgaro che intervenne sugli interni realizzando ampi appartamenti; all'esterno fu edificata la chiesa parrocchiale collegata al castello da una galleria a due piani. Nei primi anni del XIX secolo, durante l'occupazione di Napoleone, il castello di Agliè diventò un ricovero di mendicanti, e il parco circostante venne ceduto a privati ed adibito all'agricoltura. A partire dal 1823 l'edificio rientrò a far parte dei possedimenti di Casa Savoia che, durante il regno di Carlo Felice, apportarono una significativa e costosa ristrutturazione degli interni, rinnovandone inoltre completamente gli arredi.

Se andate a **Torino** vi consiglio una visita al **Borgo e la Rocca medievali**. Il borgo nacque all'interno del Parco del Valentino come padiglione dell'esposizione internazionale che si svolse a Torino dall'aprile al novembre del 1884. Destinato ad essere demolito al termine della manifestazione, divenne invece un museo nel 1942. Si tratta di una riproduzione abbastanza fedele di un tipico borgo tardo medievale in cui sono ricostruite vie, case, chiese, piazze, fontane e decorazioni dell'epoca circondato da mura e fortificazioni e sovrastato da una rocca. Nel borgo sono inoltre presenti sin dal 1884 botteghe artigianali.



Vittoria Assicurazioni



**Un futuro solido
ha radici antiche**



TRENTO - via R. Lunelli, 62	Dr. Angelo Accordini Benedetti Adelina	tel. 0461 - 82.54.24 fax 0461 - 82.59.04
PERGINE - loc. Fratte 24/27	Flavio Marchesi	tel. 0461 - 51.21.22 fax 0461 - 50.47.81
BORGO VALSUGANA - piazza De Gasperi, 17	Mario Zotta	tel. 0461 - 75.20.49 fax 0461 - 75.20.49
Riva del Garda - via Trento, 10	Luigi Marchi	tel. 0464 - 55.36.40 fax 0464 - 55.43.69
BOLZANO - viale Europa 19	Dr. Angelo Accordini Benedetti Adelina	tel. 0471 - 20.33.11 fax 0471 - 20.32.30
ROVERETO - via Bezzi 20	Sergio Malossini	tel. 0464 - 42.03.24 fax 0464 - 42.11.77

CODICE DELLA STRADA

Legge 29 luglio 2010, n. 120 (modifiche al Codice della Strada) Artt. 186 e 187 CdS nella nuova formulazione (in vigore dal 30 luglio 2010), nonch  nuovo art. 186-bis

186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.

1. vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza   punito, ove il fatto non costituisca pi  grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).

All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

All'accertamento

del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida   raddoppiata. La patente di guida   sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se   stata applicata la sospensione condizionale della pena,   sempre disposta la confisca del veicolo con il quale   stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed   disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida   sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo   il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, pu  essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla pi  vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore 2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2   aumentata da un terzo alla met  quando il reato   commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e

2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria pu essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio

locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione ma non ne sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 186-bis. – (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
 - a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
 - c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
 - d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute.

te equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età». Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».

187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai

sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. □ fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni

dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. (soppresso)

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Altri punti importanti della nuova legge sono:

Precedenza ai pedoni. I conducenti dei veicoli devono fermarsi quando i pedoni attraversano sulle strisce pedonali; la decurtazione dei punti della patente passa da 5 a 8.

Bretelle retroriflettenti per la circolazione in bicicletta. Obbligo di giubbotto o bretelle retroriflettenti per chi in bicicletta circola fuori dei centri abitati dal tramonto fino all'alba e comunque sempre (anche nei centri abitati) nelle gallerie.

Permesso temporaneo di guida in caso di sospensione della patente. Coloro ai quali sia stata sospesa la patente, potranno ottenere dal prefetto un permesso di guida per un massimo di 3 ore giornaliere, per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali. Il periodo di sospensione viene comunque aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.

Recupero punti patente con esame. Alla fine dei corsi per recuperare i punti patente persi per effetto di infrazione, ora necessario sostenere una prova di esame. I corsi consentono di recuperare 6 punti, che diventano 9 per chi ha la patente professionale. All'esame si dovrà sottoporre anche chi, dopo aver commesso una violazione che comporta una decurtazione di almeno 5 punti, nell'arco di 12 mesi commette altre due violazioni non contestuali che facciano perdere ciascuna almeno 5 punti. Il sistema di decurtazione punti in relazione al tipo di infrazione viene esteso a tutti i conducenti stranieri, indipendentemente dalla vigenza del sistema della patente a punti nello stato di residenza.

Rinnovo della patente con rilascio duplicato. Per il rinnovo della patente, non verrà più inviato via posta il tagliando adesivo, ma si procederà alla stampa di un duplicato con l'indicazione del nuovo termine di validità. La patente scaduta dovrà essere distrutta a cura dell'intestatario di tale documento.

Targhe di autoveicoli e rimorchi. Le targhe di immatricolazione dei veicoli diventano personali e verranno trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà del veicolo (una singola targa tuttavia non potrà essere abbinata a più di un veicolo); questo significa che in caso di sostituzione del veicolo, la targa del vecchio veicolo passa su quello nuovo. Vengono abolite le targhe ripetitive dei rimorchi e la targa di immatricolazione dei rimorchi dovrà essere adeguata (con apposito provvedimento) alle dimensioni tali per renderle conformi a quelle delle targhe posteriori dei veicoli. La novità si applicherà solo ai rimorchi immatricolati dopo l'entrata in vigore della norma. Tutte le disposizioni sulle targhe si applicheranno a partire dal sesto mese di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

Divieto di gettare rifiuti sulle strade. Vengono inasprite le sanzioni per chi getta rifiuti dai veicoli in corsa o in sosta, con multe da 100 a 400 euro e la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione.

Supero dei limiti di velocità. Passa da 5 a 3 la decurtazione dei punti per un supero del limite di velocità di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h (sanzione pecuniaria immutata); ridotta da 10 a 6 la decurtazione dei punti per supero del limite di velocità di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h, ma la sanzione passa da 375 euro a 500 euro come importo minimo, fino al nuovo massimo di 1.000 euro (resta la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi); per chi supera il limite di oltre 60 km/h, la decurtazione punti resta fissa a 10 ma la sanzione aumenta da 500 euro a 779 euro come importo minimo, fino al nuovo massimo di € 3.119 (sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 a 12 mesi).



LE NOSTRE OCCASIONI



HYMER MOBIL MOTORHOME 634 11/03 mod. 2004 km. 50.000 circa, sempre rimessato al coperto, no incidenti, telaio ALKO ribassto, sospensioni pneumatiche ECAS montate in fabbrica, portamoto estraibile omologato, cerchi in lega, gomme 80%, vetri doppi thermopan in cabina, antenna satellitare semiautomatica, decoder, Tv lcd 17", inverter, acqua potabile 120 litri, inserti cruscotto tipo radica, frigorifero selettore energia automatico, 2 batterie servizi, 2 serbatoi wc, oscurante termico esterno vetri cabina, ecc. ecc.

Si prega di contattare solo se realmente interessati. No permutate. - Corrado Dematt - Cell. 338-8166821 dopo le ore 16.00.

BAU BAU parliamo di cani

**Luciano - Educatore Cinofilo - Cell. 320 063 95 54 - www.easydog.it
Centro Cinofilo Easy Dog - Zambana**

Benvenuti a tutti, con grande piacere che ho accolto la richiesta di illustrare su questo giornalino alcune norme che riguardano il nostro amico a quattro zampe, sempre più presente a bordo dei camper. Il cane, un animale altamente sociale, ormai divenuto parte integrante del nucleo familiare e viene portato con noi in moltissime occasioni: lo facciamo salire in macchina, ci accompagna nelle nostre passeggiate e ci segue durante le nostre ferie come se fosse uno della famiglia. Anche in qualità di camperisti, desideriamo portare con noi questo nostro amico, una bella compagnia sia durante il viaggio che durante la sosta, ma non tutti sanno che ci sono delle regole da rispettare.

Sorvoliamo sui principi di buon senso e rispetto degli altri, ma in questo breve articolo voglio descrivere quanto previsto dalle leggi in vigore.

Da ormai qualche anno è stato introdotto l'obbligo del:

1. **microchip**, con lo scopo di poter rintracciare il proprietario nel caso il cane smarrito fosse ritrovato da altri;
2. **passaporto europeo** per coloro che si recano oltre frontiera (Comunità Europea);
3. **la vaccinazione antirabbica obbligatoria** per coloro che risiedono o si recano anche temporaneamente in alcune zone o stati esteri. (□ sempre meglio informarsi presso l'ASL o il proprio veterinario sulle leggi vigenti nelle località di destinazione).

Desidero mettervi al corrente sulle principali regole di condotta e comportamento che devono essere rispettate da chi ha un cane e che sono state introdotte il 23 marzo 2009 con il provvedimento ordinanza del Ministero della Salute, emanate dal sottosegretario alla Salute Francesca Martini in materia di tutela dell'incolumità pubblica:

1. l'eliminazione della cosiddetta "Black list", cioè la lista delle razze pericolose;
2. la responsabilità civile e penale del proprietario; essendo egli responsabile del benessere e controllo dell'animale. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni e lesioni che esso arreca a persone, cose e animali. Un importante accorgimento **l'assicurazione**; molte assicurazioni tipo capo famiglia includono già il ns. animale domestico, ma il Vs. assicuratore sarà senza dubbio in grado di consigliarvi al meglio;
3. viene fatto obbligo di condurre il cane sempre al guinzaglio e con una lunghezza non superiore a mt. 1,50, nonché di avere sempre con sé una museruola che deve essere fatta indossare al cane in caso di potenziale pericolo.

Il proprietario deve conoscere le caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani, nonché le normative in vigore, ed accertarsi che di tali nozioni sia a conoscenza anche l'eventuale affidatario a cui viene consegnato il cane. Un argomento che avrebbe bisogno di essere chiarito a tutti è anche la modalità su come va tenuto il cane sui ns. mezzi di trasporto. Quotidianamente ci muoviamo con la vettura, usiamo i mezzi pubblici, autobus, treni e metropolitane, navi, funivie e camper; ma non tutti sanno come comportarsi correttamente. Il muoversi sui mezzi pubblici implica sempre l'obbligo di guinzaglio e museruola e il rispetto delle eventuali direttive che dovessero essere impartite dal responsabile del mezzo. Per quanto riguarda la ns. autovettura o camper l'unico accorgimento da rispettare è che il trasporto di un animale domestico può essere effettuato senza limitazioni purché non dia intralcio alla guida; se i cani sono più di uno devono essere custoditi in appositi trasportini o deve essere installata una rete o delle barre a protezione del conducente. Ricordatevi sempre di portare con voi i sacchetti e le palettine per la raccolta delle feci, raccogliendole sempre e ovunque perché tutti noi desideriamo camminare trovando pulito. La nostra presenza e quella dei nostri piccoli amici a 4 zampe, sarà così ben accettata ovunque.

iNBank mobile
internet banking

LA TUA BANCA SI MUOVE CON TE



Marketing - 4115 - 06/2010 - Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali ed economiche sono indicate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca aderenti al progetto. I costi di Commissione ad Internet sono a carico del cliente e la certificazione depositaria del piano proposto dall'operatore telefonico preesistente.

www.inbank.mobi e accedi ad un'ampia gamma di informazioni e strumenti per gestire il tuo rapporto con la banca.

crt Cassa Rurale
di Trento
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

campertours



Concessionario per il Trentino

RIMOR

bürstner

CRESCI
RIMORCHI



Acquista on-line sul nostro sito:
www.campertourshop.it

Sponsor Ufficiale
delle Tue vacanze!



Consultabile
24 h su 24 h

Spedizioni
in tutta Italia

Tantissime offerte
sempre aggiornate